


U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO



Assegnazione
per competenza **DIPESA**
per conoscenza **SIAN**

Ministero della Salute
DGISAN
0028486-P-05/08/2012



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO III
Viale Giorgio Ribotto, 5 - 00144 Roma

AZIENDE ULSS DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO
SIAN
LORO SEDI

PER LA COMPETENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA
Regioni e Provincia A. di Trento
Assessorato Agricoltura
Provincia A. di Bolzano

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 9 AGO. 2012
Prot. N.	370280
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 300.02.16	

DGISAN- Ufficio II - VIII
DGSAF - Ufficio VII

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4_vl"	
Alle Associazioni di categoria 19 SET. 2012 (elenco allegato)	
N.	33958
Tr.	7 5

OGGETTO: chiarimenti applicativi per l'attuazione del regolamento (UE) 16/2012 dell'11 gennaio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano. - Seguito.

Facendo seguito alla nota di questo Ministero n.24990-P del 10/7/2012 si forniscono ulteriori chiarimenti in merito al regolamento in oggetto.

Con rettifica pubblicata su GU L 115 del 27.4.2012, pag. 35 (16/2012), sono stati modificati i punti 2 e 3 dell'allegato al regolamento; pertanto le informazioni sulla data di produzione e congelamento non sono da riportarsi necessariamente sul prodotto o sui documenti di scorta ma devono essere messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell'autorità competente.
La scelta della forma più idonea in cui vanno messe a disposizione tali informazioni (e non riportate) resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati.

Il Regolamento (UE) 16/2012 si applica nelle fasi della produzione precedenti la vendita al consumatore finale; resta quindi escluso il commercio al dettaglio. Il Regolamento pertanto non si applica ai prodotti consegnati al consumatore finale, né a "esercizi di ristorazione, mense di aziende e istituzioni, ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, negozi, centri di distribuzione per supermercati e punti di vendita all'ingrosso" conformemente alla definizione di commercio al dettaglio di cui all'art.3, punto 7) del Regolamento CE 178/2002.

Inoltre il Regolamento (UE) 16/2012, conformemente all'art. 1, comma 2, del Reg (CE) 853/2004, non si applica agli alimenti composti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

Quando un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e/o congelamento, in applicazione del Regolamento (UE) 16/2012, comma 2, lettera b) dell'allegato, devono essere rese note all'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell'autorità competente le date di produzione e/o congelamento meno recenti. L'informazione sulla data della cattura dei prodotti della pesca, nei casi previsti dal regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, può includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture; per tali casi lo scrivente Ministero si riserva di chiedere il parere comunitario per stabilire se le date di cattura che devono essere successivamente messe a disposizione ai sensi del Regolamento (UE) 16/2012 possano continuare ad includere più giorni o debbano essere rese note come singola data.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Bortello

Referenti: G. Lediani

6943